SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA ----

N. 1239-B

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro di Grazia e Giustizia (VASSALLI)

di concerto col Ministro per la Funzione Pubblica (SANTUZ)

(V. Stampato Camera n. 1707)

approvato dalla II Commissione permanente (Giustizia) della Camera dei deputati nella seduta del 20 luglio 1988 (V. Stampato n. 1239)

modificato dalla 2ª Commissione permanente (Giustizia) del Senato della Repubblica nella seduta del 2 febbraio 1989 (V. Stampato Camera n. 1707-B)

nuovamente modificato dalla II Commissione permanente (Giustizia) della Camera dei deputati nella seduta del 13 dicembre 1989

> Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 15 dicembre 1989

Modifiche in tema di circostanze, sospensione condizionale della pena e destituzione dei pubblici dipendenti

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

Art. 1.

1. Il primo comma dell'articolo 59 del codice penale è sostituito dai seguenti:

«Le circostanze che attenuano o escludono la pena sono valutate a favore dell'agente anche se da lui non conosciute, o da lui per errore ritenute inesistenti.

Le circostanze che aggravano la pena sono valutate a carico dell'agente soltanto se da lui conosciute ovvero ignorate per colpa o ritenute inesistenti per errore determinato da colpa».

Art. 2.

- 1. Il numero 4) dell'articolo 62 del codice penale è sostituito dal seguente:
- «4) l'avere, nei delitti contro il patrimonio, o che comunque offendono il patrimonio, cagionato alla persona offesa dal reato un danno patrimoniale di speciale tenuità, ovvero, nei delitti determinati da motivi di lucro, l'avere agito per conseguire o l'avere comunque conseguito un lucro di speciale tenuità, quando anche l'evento dannoso o pericoloso sia di speciale tenuità;».

Art. 3.

- 1. L'articolo 118 del codice penale è sostituito dal seguente:
- «Art. 118. Valutazione delle circostanze aggravanti o attenuanti. Le circostanze che aggravano o diminuiscono le pene concernen-

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 1.

Identico.

Art. 2.

Identico.

Art. 3.

Identico.

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

ti i motivi a delinquere, l'intensità del dolo, il grado della colpa e le circostanze inerenti alla persona del colpevole sono valutate soltanto riguardo alla persona cui si riferiscono».

Art. 4.

1. L'articolo 166 del codice penale è sostituito dal seguente:

«Art. 166 – Effetti della sospensione. – La sospensione condizionale della pena si estende alle pene accessorie e agli altri effetti penali della condanna, salve le obbligazioni civili derivanti dal reato».

Art. 5.

1. All'articolo 34 del codice penale è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«Nelle ipotesi previste dai commi precedenti, quando sia concessa la sospensione condizionale della pena, gli atti del procedimento vengono trasmessi al tribunale dei minorenni, che assume i provvedimenti più opportuni nell'interesse dei minori».

Art. 6.

1. Il secondo comma dell'articolo 167 del codice penale è sostituito dal seguente:

«In tal caso non ha luogo la esecuzione delle pene».

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

Art. 4.

1. Identico:

«Art. 166. – Effetti della sospensione. – La sospensione condizionale della pena si estende alle pene accessorie.

La condanna a pena condizionalmente sospesa non può costituire in alcun caso, di per sè sola, motivo per l'applicazione di misure di prevenzione, nè d'impedimento all'accesso a posti di lavoro pubblici o privati tranne i casi specificamente previsti dalla legge, nè per il diniego di concessioni, di licenze o di autorizzazioni necessarie per svolgere attività lavorativa».

Art. 5.

Identico.

Art. 6.

Identico.

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

Art. 7.

1. L'ultimo comma dell'articolo 175 del codice penale è abrogato.

Art. 8.

1. L'articolo 69 del codice penale militare di pace è abrogato.

Art. 9.

- 1. Il pubblico dipendente non può essere destituito di diritto a seguito di condanna penale. È abrogata ogni contraria disposizione di legge.
- 2. La destituzione può sempre essere inflitta all'esito del procedimento disciplinare che deve essere proseguito o promosso entro centottanta giorni dalla data in cui l'amministrazione ha avuto notizia della sentenza irrevocabile di condanna e concluso nei successivi novanta giorni. Quando vi sia stata sospensione cautelare dal servizio a causa del procedimento penale, la stessa conserva efficacia, se non revocata.
- 3. Per i loro dipendenti le regioni provvedono ad adeguare i rispettivi ordinamenti ai principi fondamentali espressi nel presente articolo.

Art. 10.

1. Alla data di entrata in vigore della presente legge cessa l'esecuzione delle pene accessorie e l'applicazione degli effetti conseguenti a condanne a pene condizionalmente sospese. Qualora la sospensione condizionale della pena venga successivamente revocata, le pene accessorie sono eseguite per la parte residua.

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

Art. 7.

Identico.

Art. 8

Identico.

Art. 9.

- 1. Identico.
- 2. La destituzione può sempre essere inflitta all'esito del procedimento disciplinare che deve essere proseguito o promosso entro centottanta giorni dalla data in cui l'amministrazione ha avuto notizia della sentenza irrevocabile di condanna e concluso nei successivi novanta giorni. Quando vi sia stata sospensione cautelare dal servizio a causa del procedimento penale, la stessa conserva efficacia, se non revocata, per un periodo di tempo comunque non superiore ad anni cinque. Decorso tale termine la sospensione cautelare è revocata di diritto.
 - 3. Identico.

Art. 10.

1. Alla data di entrata in vigore della presente legge cessa l'esecuzione delle pene accessorie conseguenti a condanne a pene condizionalmente sospese. Qualora la sospensione condizionale della pena venga successivamente revocata, le pene accessorie sono eseguite per la parte residua.

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

- 2. I pubblici dipendenti che anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge siano stati destituiti di diritto sono, a domanda, riammessi in servizio.
- 3. La riammissione è concessa solo se all'esito del procedimento disciplinare, che deve essere proseguito o promosso entro novanta giorni dalla ricezione della domanda di riammissione da parte dell'amministrazione competente e che deve essere concluso entro i successivi novanta giorni, non venga inflitta la destituzione.
- 4. Il dipendente riammesso è reintegrato nel ruolo, con la qualifica, il livello e l'anzianità posseduti alla data di cessazione del servizio.
- 5. Per i loro dipendenti le regioni provvedono ad adeguare i rispettivi ordinamenti ai principi fondamentali espressi nel presente articolo.

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

2. Identico.

3. Identico.

4. Identico.

5. Identico.